

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Tribunalul Botoșani, Ministerul Justiției / Maria Dicu**

(Causa C-12/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Direttiva 2010/18/UE — Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale — Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo)*

(2018/C 436/06)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Cluj

**Parti**

Ricorrenti: Tribunalul Botoșani, Ministerul Justiției

Convenuta: Maria Dicu

Con l'intervento di: Curtea de Apel Suceava, Consiliul Superior al Magistraturii

**Dispositivo**

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da detto articolo a un lavoratore per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 3.4.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Bahtiyar Fathi / Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite**

(Causa C-56/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 3 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Esame di una domanda di protezione internazionale senza decisione esplicita in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame — Direttiva 2011/95/UE — Articoli 9 e 10 — Motivi di persecuzione fondati sulla religione — Prova — Legislazione iraniana sull'apostasia — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46, paragrafo 3 — Ricorso effettivo)*

(2018/C 436/07)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrente: Bahtiyar Fathi

Convenuto: Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità di uno Stato membro procedano all'esame del merito di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita delle stesse autorità che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento succitato, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro.*
- 2) *L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale avverso una decisione di ritenere infondata la sua domanda di protezione internazionale, il giudice competente di uno Stato membro non è tenuto a verificare d'ufficio se i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in questione, quali previsti dal regolamento n. 604/2013, siano stati correttamente applicati.*
- 3) *L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduce l'esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione non è tenuto, al fine di comprovare le sue affermazioni relative al suo credo religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti della nozione di «religione», contemplata nella disposizione citata. Il richiedente è tuttavia tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette affermazioni, presentando elementi che consentano all'autorità competente di assicurarsi della loro veridicità.*
- 4) *L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che il divieto, sanzionato con la pena capitale o con la reclusione, di atti contro la religione di Stato del paese d'origine del richiedente protezione internazionale può configurare un «atto di persecuzione», ai sensi del medesimo articolo, purché, per la violazione del divieto in questione, le autorità di detto paese impongano, nella prassi, sanzioni di questo tipo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 10.4.2017.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018 — Repubblica francese / Parlamento europeo**

(Causa C-73/17) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea — Parlamento europeo — Nozione di «tornata del bilancio» che si tiene a Strasburgo (Francia) — Articolo 314 TFUE — Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles (Belgio))**

(2018/C 436/08)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe e U. Rösslein, agenti)